

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1731-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MONTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1966

Comunicata alla Presidenza il 19 ottobre 1966

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Liberia sui servizi aerei,
concluso a Monrovia il 17 gennaio 1963

ONOREVOLI SENATORI. — I rapporti internazionali che regolano l'aviazione civile sono retti dalla Convenzione firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, la quale ha dato origine alla Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI): a tale Convenzione ed alla conseguente Organizzazione, aperta ad ogni Stato che intenda aderirvi, ha appunto aderito il nostro Paese ormai da molti anni.

Dovendosi regolare i rapporti fra il nostro Paese e la Liberia, si è addivenuti all'Accordo sui servizi aerei concluso a Monrovia il 17 gennaio 1963.

Tale Accordo è perfettamente in linea con tutti gli altri Accordi (oltre 30) del genere, che l'Italia ha concluso in base ai principi della Convenzione citata e ne adatta opportunamente l'applicazione nelle relazioni fra l'Italia e la Liberia. Esaminando

l'Accordo, si osserva che, mentre la « Tabella delle rotte » da esercitarsi dall'impresa designata italiana è già definita nell'annesso dell'Accordo stesso e quindi le rotte relative, in tutto o in parte, potranno essere iniziate in qualsiasi momento, le rotte liberiane saranno concordate quando il Governo della Liberia potrà decidere di istituire dei servizi aerei col territorio italiano, e cioè quando la Liberia abbia designata la propria Compagnia con programmi di attività internazionale.

Le rotte italiane che potranno essere esercitate, con diritti di traffico, sono le seguenti:

a) punti in Italia-Tunisi o Algeri Casablanca-Kano e/o Lagos-Accra-Abidjan-Monrovia (Robertsfield) e viceversa;

b) punti in Italia-Tunisi-Algeri-Casablanca-Las Palmas-Dakar-Conakry-Freetown-Monrovia (Robertsfield) e viceversa;

c) punti in Italia-Tunisi o Algeri-Casablanca-Bomako-Ougadougou-Monrovia (Robertsfield) e viceversa.

L'Accordo aereo con la Liberia ha lo scopo di aprire in avvenire nuove possibilità all'aviazione civile italiana, in vista di un allargamento auspicato della rete internazionale della nostra aviazione interessante il settore geografico dell'Africa centro-occidentale in prevedibile sviluppo economico nel quadro delle intese che potranno essere concretate anche con altri Paesi interessati alle previste rotte italiane.

I fini dello sviluppo delle relazioni aereo-commerciali del nostro Paese, e dello sviluppo dell'aviazione civile nel mondo, si inscrivono nella creazione e nella attuazione di questa rete di Accordi, di cui quello presente è una utile maglia. Ne proponiamo quindi l'approvazione.

MONTINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Liberia sui servizi aerei, concluso a Monrovia il 17 gennaio 1963.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIV dell'Accordo stesso.